



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 54**

Riunione del 20 Giugno 2012

57.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **CAPPELLUTTI Elisabetta - Dirigente**
- **A.S.D.2D LINGOTTO VOLLEY – n.p. presidente p.t. Sig. Mario Scatà**

Sono presenti:

- Avv. Costanza Acciai - Presidente Relatore
- Avv. Andrea Ordine - Componente
- Avv. Francesca R. Pettinelli - Componente

L'odierno procedimento disciplinare si origina da una nota esposto a firma del Segretario Generale Fipav del 30/03/2012 con la quale si comunicava alla Procura Federale che la tesserata Elisabetta Cappellutti Consigliere-Dirigente del sodalizio ASD 2D LINGOTTO VOLLEY, al fine di manifestare il proprio scontento e quello del sodalizio rappresentato, riguardo al contratto sottoscritto dalla FIPAV con la società Groupama, per la copertura a livello nazionale, degli infortuni occorsi ai tesserati, indirizzava una comunicazione e-mail alla Presidenza nazionale, nonché a due organi locali, utilizzando carta intestata del sodalizio.

La Procura, compiute attente e puntuali indagini, ricevute le difese dell'incolpata, ritenendo sussistere nella specie la violazione del dovere di lealtà e probità sportiva da parte della tesserata, ne chiedeva il deferimento, unitamente al sodalizio ex art. 55 R.G.

Nella riunione fissata dalla CGN comparivano per la Procura l'Avv. Militerni che chiedeva applicarsi all'incolpata la sanzione della sospensione per mesi tre e al sodalizio la multa di € 500 , nonché l'incolpata personalmente che, svolta la propria difesa, chiedeva non farsi luogo a sanzione, mentre rimaneva assente il sodalizio.

Osserva la CGN

I toni adoperati nella comunicazione con la quale l'incolpata si duole del funzionamento della nuova polizza stipulata dagli Organi centrali della Federazione, non si limitano certamente ad esprimere un circostanziato malcontento in ordine al mancato risarcimento di ben precisi e individuati infortuni : la lettera contiene infatti un unico, generico (mancando di ogni estremo identificativo) riferimento ad un infortunio risultante in tabella al di sotto dei minimi di franchigia, per il quale l'assicurazione ha fornito risposta negativa.

La comunicazione è stata indirizzata all'Organo centrale competente e agli Organi periferici di appartenenza del Sodalizio, con il preciso intento di muovere all'operato federale una critica severa e risentita.

Come esattamente è stato rilevato nella relazione della Procura, la Federazione ritiene fermi e saldi i principi di democrazia interna senza



precludere ad alcuno dei tesserati di svolgere rilievi critici, anche accesi nei confronti degli Organi federali.

Esistono tuttavia limiti ben precisi che segnano il confine fra il legittimo esercizio del diritto di critica e la condotta offensiva e pesantemente insinuante che viola il dovere di probità e lealtà sportiva.

Il limite è certamente molto sottile, specie se, come con attenta analisi ha fatto il Procuratore Federale, ci si avventura nella gradazione linguistica che contrappone il concetto di “ironia” a quello di “sarcasmo” ma, ad avviso di questa Commissione, non è nella distinzione linguistica che l’essenza del ridetto limite può essere colta, quanto, piuttosto, nella necessaria contestualizzazione di ogni comunicazione che possa dar adito a sospetto di violazione regolamentare da parte dei tesserati.

Condivide, in tal senso, questa Commissione la citazione del precedente comunicato n. 44 2011/12 che ha espresso la seguente massima : *“Una comunicazione deve ritenersi connotata da toni sarcastici ed ironici esercitati nell’ambito del diritto alla satira pacificamente riconosciuto e può andare esente da censure, ove non contenga espressioni offensive o locuzioni ingiuriose ma sia volta, usando toni semiseri, a trarre spunto umoristico da una iniziativa federale neppure apertamente oggetto di critica, nel contesto tipico dei suoi destinatari.”*

Ad una corretta lettura, infatti, il principio non esprime affatto una generalizzata indifferenza terminologica fra i termini “ironico” e “sarcastico” sul piano meramente lessicale, quanto, piuttosto, una necessaria attenzione alla contestualità generale della comunicazione (cfr. anche com. n. 8 2010/2011) nella quale i toni “ironici” o “sarcastici” che sia vengano funzionalizzati, non ad una critica bonaria e goliardica e neppure all’espressione rispettosa di un circostanziato malcontento, ma vengano finalizzati ad esprimere valutazioni insinuanti ed offensive contenendo, fra l’altro, pesanti allusioni a inesistenti cointeressenze.

Non è quindi nella sfumatura dei toni critici che la tesserata ha indubbiamente usato in modo piuttosto pesante, quanto piuttosto nel contesto di tutta la comunicazione nella quale oltre ai termini “bufala”, “beffa colossale” e “fregatura”, alle accuse di scarso impegno, incompetenza, incapacità organizzativa e di programmazione rivolte agli Organi federali, alle minacce *“ma adesso le spese ve le pagate voi”*, non si risparmiano pesanti allusioni quali *“Complimenti! Le Compagnie assicuratrici hanno proprio bisogno di qualcuno che tuteli i loro interessi!”* *“Come mai la Federvolley nonostante i ripetuti inviti...non ha mai scritto due righe esplicative ?”* *“E’ confortante constatare come la Federazione Italiana Pallavolo tuteli le società che le consentono di esistere”*; che si rinviene il carattere ingiurioso ed offensivo della comunicazione. In buona sostanza tutto il senso della missiva in esame viene a tradursi in un pesante *“j’accuse”*, insinuante, inopportuno ed insultante che si rivela inconcludente sia sotto il profilo della denuncia del disservizio lamentato che dell’espressione di un civile malcontento, rimanendo quindi fine a sé stesso e risultando, nel complesso, lesivo dell’onorabilità degli Organi



federali e non conforme al dovere di “fair play” sportivo che dà luogo alla violazione del generale principio di lealtà e probità.

La responsabilità del sodalizio segue all'applicazione dell'art. 55 R.G.
P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale dispone applicarsi nei confronti dell'incolpata Elisabetta Cappelluti la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due e a carico del sodalizio ex art. 55 R.G. la multa di €300,00.==.

Affisso il 3 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai